



Unione Nazionale Cooperative Italiane



Rassegna Stampa

del

11 giugno 2026

Auto aziendali, forfait del 5% sugli optional Irap, aiuti al non profit

Cdm. Ok al quarto decreto correttivo della delega: calcolo semplificato sugli accessori e tassazione aumentata del 50% per il vecchio parco auto

Marco Mobili Giovanni Parente

Il piatto forte sono sicuramente i ritocchi alla disciplina delle auto aziendali. Con la maggiorazione a forfait del 5% per gli optional “fuori” tabelle Aci, l’aumento del 50% della tassazione per le vetture dei parchi auto che invecchiano (ossia dopo 5 anni di utilizzo) e la riassegnazione dei veicoli rimasti a carico dell’azienda. E, infine, stop al calcolo sulla base del valore normale se la vettura è ordinata nel 2024 e assegnata al dipendente dopo il 1° luglio 2025. Arriva però anche una sterilizzazione degli effetti penalizzanti dell’Irap destinata agli Enti del Terzo settore che passano dalla sfera commerciale a quella non commerciale (si vedano gli approfondimenti a pagina 31). Alle imprese è riconosciuta la possibilità di utilizzare le perdite fiscali finali di società residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, dando così attuazione alle indicazioni della Corte di giustizia Ue.

Ritocchi anche sui trust: viene estesa la possibilità di pagamento anticipato alle imposte ipotecarie e catastali. Mentre per successioni e donazioni gli interessi sulla maggiore imposta dovuta decorrono una volta trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Sull’Iva viene ampliato il termine per registrare le fatture e detrarre l’imposta fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Il quarto correttivo dei decreti attuativi della delega fiscale taglia, dunque, il traguardo dell’esame preliminare in Consiglio dei ministri e si prepara ad affrontare i pareri delle commissioni parlamentari.

Il testo composto di 28 articoli tocca anche il tema del lavoro autonomo stabilendo i casi in cui le plusvalenze da cessioni di crediti d’imposta da superbonus effettuate dai professionisti possono essere tassate con l’imposta sostitutiva al 26% invece che con le aliquote progressive Irpef (si veda l’articolo in pagina).

Entra anche una nuova correzione sul trattamento fiscale degli altri familiari a carico per risolvere problemi che si sono creati con la formulazione attuale nei piani di welfare: problemi che hanno portato alla perdita di agevolazioni. In pratica, il nuovo provvedimento va ad eliminare il riferimento al requisito della convivenza o della ricezione di assegni alimentari per l’applicazione di agevolazioni fiscali mentre resta negli altri casi in cui è richiesta la condizione di familiare a carico.

Ma, come anticipato, un intervento di “peso” viene dedicato ai fringe benefit relativi alle auto aziendali. Come spiegato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo,

l'intervento «pone definitivamente fine alle incertezze interpretative che si erano stratificate nel tempo» e «l'obiettivo è garantire chiarezza applicativa per sia per le imprese che per i lavoratori».

Che cosa prevede il decreto? In primo luogo, aumenta del 50% il prelievo fiscale sui vecchi modelli diesel e benzina detenuti nei parchi auto delle aziende da più di cinque anni nell'ottica di disincentivare l'uso aziendale di vetture vecchie e potenzialmente più inquinanti e di rinnovare le flotte. Ma c'è anche un intervento chiarificatore sul tema degli optional: gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore verranno calcolati con una maggiorazione a forfait del 5% rispetto al valore del fringe. Arriva poi una revisione del regime fiscale transitorio per le auto prenotate nel 2024 e assegnate in tutto il 2025, evitando così la possibilità di una tassazione al valore normale dei veicoli assegnati ai dipendenti dopo il 30 giugno 2025. Infine, strada spianata alla riassegnazione senza un aggravio di tassazione.

Il decreto correttivo interviene anche sulle accise applicate ai prodotti da fumo. Per quelli da inalazione senza combustione l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni sulle accise e la commercializzazione dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo viene assoggettata alla vigilanza di agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm). L'Agenzia potrà utilizzare i dati della fattura elettronica anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali di propria competenza.

Da segnalare poi la possibilità per le imprese che entrano nel regime di tutoraggio con le Entrate (la cooperative compliance) di regolarizzare i periodi precedenti all'ingresso comunicando il rischio fiscale e versando l'imposta dovuta entro un massimo di 20 rate trimestrali senza sanzioni da ravvedimento. Entrano nel decreto anche le modifiche alla global minimum tax per tenere conto del nuovo quadro Ocse approvato il 5 gennaio 2026.

Le modifiche si spingono anche allo Statuto del contribuente per stabilire che anche le circolari contenenti istruzioni operative per gli uffici devono attenersi agli atti di indirizzo adottati dal ministro o dal viceministro dell'Economia. Inoltre sarà aumentata dall'11% al 20% l'aliquota della ritenuta d'imposta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp), allenandola a quella dei fondi pensione nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe e tributi locali, slittano le domande per la rottamazione

M. Mo. G. Par.

Più tempo ai Comuni ma anche uno slittamento della finestra per le domande da parte dei contribuenti. L'approvazione in commissione Finanze al Senato del decreto accise ter, che oggi è atteso al voto dell'Aula, modifica il calendario della rottamazione quinquies per Comuni ed enti locali. Ma non solo. Arriva anche lo stop al telemarketing selvaggio: la stretta alle chiamate commerciali viene estesa anche al settore delle telecomunicazioni. Il credito d'imposta contro il caro carburante per l'autotrasporto viene esteso anche agli autobus per il trasporto di passeggeri (a risorse invariate che attualmente ammontano a 300 milioni di euro) su sollecitazione di emendamenti bipartisan di maggioranza e opposizione. Approvato lo "scudo erariale" per i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) in relazione al nuovo prestito da 100 milioni concesso dallo Stato per garantire la continuità operativa in attesa della cessione.

Nel decreto, in cui è confluito anche il Dl accise quater (che contiene anche la proroga dei versamenti delle partite Iva soggette a Isa e collegate fino al 20 luglio e poi dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione allo 0,8%), entrano – con l'ok all'emendamento presentato da Forza Italia – le modifiche al calendario della rottamazione quinquies per multe, tributi ed entrate patrimoniali di Comuni e altri enti locali. Le principali modifiche riguardano lo spostamento del termine per le adesioni degli enti dal 30 giugno al 31 luglio (entro questa data il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet e deve averlo comunicato all'agente della riscossione) e, allo stesso tempo, la revisione del calendario per la dichiarazione dei contribuenti interessati (la finestra diventa dal 16 ottobre al 15 dicembre) e del termine per la prima o unica rata (secondo la proposta diventa il 31 marzo invece del 31 gennaio 2027). Come ricordato da una nota dell'Anci «il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno».

Tra le altre modifiche approvate, il divieto di telefonate commerciali indesiderate introdotto ad aprile dal decreto bollette per l'energia e il gas viene ora allargato anche alle telecomunicazioni. La formulazione approvata (su cui il Governo si è rimesso alla commissione) mantiene l'impianto della stretta adottata ad aprile in base alla quale il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista o il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. Inoltre le chiamate devono essere effettuate da un professionista con un numero che lo identifichi

univocamente. In caso contrario i contratti sono nulli. Con il testo approvato le norme si applicano anche alle tlc.

Era stata presentata in commissione una terza versione dell'emendamento che non prevedeva la possibilità di chiamate qualora vi fosse stata richiesta o consenso da parte del consumatore né il numero univoco per i professionisti, ma non è stata posta al voto. «È un segnale importante a tutela dei cittadini, spesso bersaglio di telefonate invasive e ingannevoli» spiegano in una nota i senatori della Lega Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze, e Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive in relazione all'emendamento approvato.

Approvato anche il subemendamento a prima firma Orsomarso (Fdi) che introduce lo "scudo erariale" per i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) in relazione al nuovo prestito da 100 milioni concesso dallo Stato per garantire la continuità operativa in attesa della cessione. La norma, in riferimento alla responsabilità davanti alla Corte dei conti, esclude per i commissari, e nella circostanza specifica dell'uso del prestito, e dei fatti che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logica giuridica, la colpa grave, lasciando in essere solo la fattispecie delle omissioni con dolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal chatbot un assist per migliorare la riscossione

M. Mo. G. Par.

Un chatbot con l'intelligenza artificiale per supportare l'analisi delle entrate comunali, la capacità di riscossione, il confronto tra enti omogenei e la comprensione dei meccanismi perequativi del Fondo di solidarietà comunale. A metterlo a punto è stata la direzione Studi e ricerche economico-fiscali del dipartimento delle Finanze del Mef. Un chatbot pensato non come assistente generico, ma come aiuto in grado di interrogare e gestire basi dati pubbliche complesse e fornire risultati strutturati e verificabili. Il progetto è stato presentato durante Forum Pa e mira a valorizzare il patrimonio di informazioni economici e fiscali a livello comunale, che spesso restano frammentate, eterogenee e difficili da integrare.

«La disponibilità del dato non coincide automaticamente con la sua utilizzabilità», spiega Maria Teresa Monteduro, alla guida della direzione Studi e ricerche economico-fiscali del dipartimento delle Finanze. Il valore emerge solo quando le informazioni sono messe in relazione in modo coerente. Ecco perché l'intelligenza artificiale può ridurre la distanza tra dato e decisione e semplificare l'accesso alle informazioni senza far venir meno il rigore dell'analisi.

Il chatbot consente di interrogare i dati in un linguaggio naturale, trasformando le richieste in analisi strutturate (tabelle, grafici, mappe) eseguite su dataset certificati e accompagnate da spiegazioni verificabili. Il sistema è costruito su un'architettura di intelligenza artificiale agentic. A differenza dei modelli tradizionali, che si limitano a fornire risposte statiche, l'AI agentic si basa sulla collaborazione tra più componenti specializzati, ciascuno con un ruolo preciso nel processo analitico. In pratica, l'intelligenza artificiale interpreta la domanda dell'utente, ne esplicita il contenuto informativo e attiva, in modo dinamico, altri agenti dedicati a specifiche funzioni: accesso ai dati, elaborazione quantitativa, consultazione normativa, costruzione degli output.

Come osserva Maria Teresa Monteduro, le tecnologie profonde generano valore quando spingono le organizzazioni a ripensare processi, ruoli e modi di lavorare. Non basta installare l'intelligenza artificiale, va "orchestrata". L'AI agentic rappresenta un cambio di paradigma nel rapporto tra utente e dato. Non è più l'utente a doversi adattare alla struttura delle banche dati, ma è il sistema che interpreta la domanda e guida l'utente nella costruzione della risposta. In questa prospettiva, l'intelligenza artificiale non sostituisce l'analisi, ma la rende più accessibile, mantenendo il rigore tecnico.

Le applicazioni riguardano ambiti ad alta rilevanza operativa, come il Fondo di solidarietà comunale e l'analisi dell'efficienza delle entrate e della spesa locale, con un obiettivo chiaro: rafforzare la capacità analitica della Pa, mantenendo centrale la responsabilità decisionale. «La tecnologia, da sola, non è sufficiente. Ciò che fa la

differenza è la capacità delle istituzioni di trasformarla in uno strumento al servizio delle decisioni», conclude Monteduro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crediti ceduti ai professionisti, tassazione agevolata al 26%

Alessandra Caputo Giuseppe Latour

Le cessioni ai lavoratori autonomi di tutti i crediti fiscali (quindi, principalmente quelli edilizi, ma non solo) hanno diritto, già a partire dal 2024, a una tassazione agevolata al 26 per cento. È questo il cuore della norma con la quale il decreto omnibus, con un correttivo annunciato dal viceministro all'Economia Maurizio Leo nel corso di Telefisco, interviene per chiarire il trattamento fiscale del differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti fiscali.

Un chiarimento che il Consiglio nazionale dei commercialisti, attraverso il presidente Elbano de Nuccio, accoglie con «piena soddisfazione». Si tratta - spiega de Nuccio - «di un intervento normativo da tempo richiesto dalla categoria. L'esplicito riconoscimento della rilevanza reddituale del solo differenziale restituisce organicità e sistematicità alla determinazione del reddito dei professionisti, eliminando le distorsioni provocate dall'attuale trattamento, come interpretato dalla prassi amministrativa alla luce del principio di onnicomprensività».

Per capire la novità bisogna partire dall'interpretazione attuale, contenuta nella risposta a interpello n. 6 del 2026 con la quale l'agenzia delle Entrate aveva analizzato il caso di un'associazione professionale che, nel periodo dal 2022 al 2025, aveva acquistato dei crediti ad un prezzo inferiore al valore nominale. L'amministrazione aveva concluso che il costo sostenuto per l'acquisto dei crediti dovesse rilevare integralmente nel periodo d'imposta di sostenimento della spesa, mentre il valore nominale dei crediti compensati dovesse concorrere alla formazione del reddito nei periodi d'imposta di utilizzo delle singole rate.

Ora questo sistema (molto penalizzante per i professionisti) cambia. Facciamo l'esempio di un professionista che ha comprato un credito superbond dal valore nominale di 100mila euro per un corrispettivo di 85.000 euro. Con il vecchio sistema il costo di acquisto di 85mila euro incideva interamente sull'anno d'acquisto, mentre il valore nominale del credito, pari a 10mila euro annui, concorrevano a formare il reddito, anno per anno, secondo le regole ordinarie.

In base al decreto omnibus, invece, ogni anno viene assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26% un reddito pari a 1.500 euro. Quindi, è rilevante, anno per anno, solo la differenza tra il valore nominale e il costo d'acquisto, spalmata sul periodo di utilizzo del credito.

«La scelta di un regime di imposta sostitutiva – commenta de Nuccio – consente di garantire semplicità applicativa e uniformità di trattamento, superando definitivamente le

incertezze che hanno caratterizzato la gestione delle operazioni di acquisto e compensazione di crediti d'imposta».

Le nuove regole entreranno in vigore insieme al decreto. C'è, però, una disposizione transitoria favorevole ai professionisti, anche questa vista con favore dal Consiglio nazionale. Questi potranno, infatti, scegliere di applicare il nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d'imposta 2024. In questi casi sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intelligenza artificiale e lavoro, nulle le decisioni automatizzate

Decreti attuativi. Le regole per l'AI: in tutti i settori potere di sanzione ad Agenzia digitale e Agenzia cybersicurezza. Equo compenso per i professionisti. Ok alle sperimentazioni in deroga alle norme

Carmine Fotina



ROMA

Prende forma il primo pacchetto di regole italiane sull'intelligenza artificiale. Il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge 132/2025, in materia di governance, sperimentazione, lavoro, istruzione e università, attività di polizia e responsabilità civile e penale (si vedano gli altri articoli nelle pagine 4 e 5), mentre altri decreti, soprattutto su temi di sanità e giustizia, dovranno successivamente completare il quadro.

Il testo specifica che sono nulle decisioni che riguardano i rapporti di lavoro, compresi i licenziamenti, adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato effettuato mediante sistemi di intelligenza artificiale. In materia di sicurezza, viene stabilito che i sistemi di Ai devono essere inclusi nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dal Testo unico sicurezza sul lavoro.

L'articolo 48 del Dlgs sancisce invece la garanzia dell'equo compenso per le prestazioni professionali che comportano l'utilizzo di sistemi di Ai, con una modulazione ancorata alla classificazione del rischio ai sensi dell'AI act europeo. La maggiorazione è tuttavia inserita come possibilità ed è rimessa a un aggiornamento, entro 12 mesi, dei decreti sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali. Novità anche nel campo della proprietà industriale: gli algoritmi impiegati per l'addestramento di sistemi di Ai saranno tutelabili come segreti commerciali.

La legge italiana, sulla base dell'AI act, si applica a fornitori; utilizzatori con sede nella Ue, intese come persone fisiche o giuridiche, comprese le autorità pubbliche; fabbricanti di

prodotti che mettono in servizio un sistema di Ai insieme al loro prodotto. In quest'ambito la governance ruoterà attorno a due agenzie, quella per il digitale (Agid) e quella per la cybersicurezza (Acn), secondo uno schema elaborato dal Dipartimento per la trasformazione digitale che fa capo al sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti.

L'Agid, in particolare, sarà l'autorità nazionale di notifica: per la valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità. L'Acn sarà invece l'autorità generale per la vigilanza del mercato, ma affiancata da Banca d'Italia, Consob e Ivass che restano competenti nei casi in cui - per i profili che interesseranno, rispettivamente, il comparto bancario, finanziario e assicurativo - siano messi in servizio o utilizzati sistemi ad alto rischio secondo la classificazione dell'AI act. Sia l'Agid che l'Acn avranno il potere di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99 dell'AI act in caso di violazione del divieto di pratiche illecite: fino a 35 milioni di euro o, se si tratta di un'impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Il testo disciplina poi le collaborazioni attivabili con la Guardia di Finanza e i possibili accordi, protocolli d'intesa e di cooperazione tra le varie autorità ma, a testimonianza del fatto che questo schema potrebbe creare anche delle divergenze e sovrapposizioni, vengono previsti anche un Comitato di coordinamento presso la presidenza del Consiglio e un tavolo tecnico presso il ministero delle Imprese da attivare nel caso di conflitti di competenza.

La difficoltà di equilibri tra amministrazioni ha caratterizzato anche la stesura della misura sugli spazi di sperimentazione normativa, le cosiddette sandbox regolamentari. Sarà possibile condurre la sperimentazione e la validazione di sistemi di Ai in deroga a norme e regime autorizzativi, in condizioni controllate, sotto la supervisione di Agid e Acn, ma fino alla fine il testo è stato limato per stabilire un coordinamento con la sperimentazione del fintech che fa capo al ministero dell'Economia.

Con i decreti di ieri, che comunque dovranno passare ora al vaglio delle commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, il governo rivendica di essere il primo Stato europeo ad aver predisposto una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Secondo alcuni osservatori la decisione di anticipare i tempi, rispetto alla piena implementazione dell'AI act, potrebbe però rappresentare in futuro uno svantaggio, perché la normativa nazionale potrebbe aver bisogno subito di aggiornamenti.

Con il pacchetto Digital omnibus la Commissione Ue ha previsto semplificazioni e il rinvio (tra dicembre 2027 e agosto 2028) dell'applicazione delle regole per i sistemi ad alto rischio, che in diversi passaggi sono richiamati dai due Dlgs del governo.

L'esecutivo va comunque avanti e, con un Dpcm, ha anche nominato il nuovo gruppo di esperti chiamati ad aggiornare la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale con orizzonte 2026-2028 e un focus, a differenza della legge, più rivolto allo sviluppo dell'ecosistema economico e tecnologico. Il Comitato, che opererà fino al 31 gennaio 2027, a titolo gratuito, sarà coordinato da Gianluigi Greco (già a capo del comitato che

aveva scritto la Strategia 2024-2026) e composto da 13 membri tra esperti e rappresentanti dei ministeri.

Fino a oggi diversi degli obiettivi del documento redatto agli inizi del 2024 sono rimasti su carta. Ora, la tabella di marcia fa presagire che la nuova strategia arriverà solo a ridosso della fine della legislatura, inevitabilmente, quindi, tutta la fase di implementazione ricadrà sul prossimo governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso il primo sì al decreto Lavoro Dal salario giusto agli incentivi, le novità

Giorgio Pogliotti Claudio Tucci

Confronto in Aula alla Camera fino a tarda sera per il primo via libera alla conversione in legge del decreto Lavoro: ieri in mattinata era stata approvata la questione di fiducia posta dal governo con 165 voti favorevoli e 106 contrari.

Il testo portato in Aula è quello votato dalla commissione Lavoro - relatori Walter Rizzetto (Fdi), Tiziana Nisini (Lega) e Chiara Tenerini (Fi) - il quale individua il "salario giusto" che le imprese devono assicurare ai lavoratori al fine di accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle Zes, nel Trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti collettivi nazionali firmati da sindacati e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. Nell'iter parlamentare è stato definito il Tec costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai Ccnl, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dai stessi contratti.

Veniamo agli incentivi: si favorisce la stabilità del lavoro agevolando le trasformazioni di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi in contratti stabili con un esonero contributivo del 100% per 24 mesi nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore che deve avere meno di trentacinque anni (mai occupato a tempo indeterminato). L'esonero riguarda le trasformazioni dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Per le assunzioni stabili di under 35 scatta la proroga fino a fine anno del bonus previsto dal decreto Coesione che il Milleproroghe ha esteso al 30 aprile. L'incentivo, che vale fino al 31 dicembre, per un periodo di 24 mesi, consiste in uno sgravio totale fino a 500 euro mensili se gli under 35 sono privi di lavoro e rientrano tra i "lavoratori svantaggiati" (650 euro se l'assunzione è nella Zes Unica). L'incentivo è di 12 mesi in relazione ad assunzioni in alcune categorie del "lavoratore svantaggiato".

Per le donne, disoccupate, inoccupate, lo sgravio contributivo di 24 mesi è fino a 650 euro al mese. Si sale a 800 euro se la lavoratrice assunta stabilmente risiede nella Zes Unica. L'esonero è di 12 mesi per assunzioni di donne che appartengono ad alcune categorie di "lavoratore svantaggiato". Come per i giovani, anche per le donne l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, e l'azienda non deve aver licenziato nei sei mesi precedenti. Nella Zes Unica l'esonero è fino a 650 euro per

24 mesi per le assunzioni fino a dicembre di chi ha compiuto 35 anni ed è disoccupato da almeno 24 mesi. L'esonero spetta solo ai datori fino a 10 dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta sulle imprese, colpiti deep fake e omessa vigilanza

Giovanni Negri



L'intelligenza artificiale debutta anche nel decreto 231. Nello schema di decreto legislativo approvato ieri mattina dal Consiglio dei ministri, in quota ministeri dell'Interno e della Giustizia, viene introdotto un nuovo reato per sanzionare l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale. Delitto punito con il carcere da due a otto anni e ancorato al pericolo concreto, al dolo e alla colpa grave : si è voluto evitare di colpire l'errore operativo o lo scostamento tecnico.

A venire responsabilizzate sono però anche le imprese, visto che per la medesima condotta a venire punita è anche la colpa di organizzazione, con una sanzione da 600 a 1.000 quote; di più, nel decreto 231 viene inserito anche il reato introdotto l'anno scorso dalla legge sull'intelligenza artificiale, la n. 132 del 2025: così scatta la sanzione da 200 a 700 quote, per i casi di deep fake, l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

Declinato poi con una serie di modifiche al Codice di procedura penale l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione di indagati e di latitanti. Quando si procede per un nutrito catalogo di reati, identificato da Regolamento europeo (Ia Act), tra i quali le condotte di competenza della Procura europea oltre ad altri come il traffico di stupefacenti, l'omicidio, il sequestro di persona, la pedopornografia, può essere autorizzato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale della persona indagata.

Nella caccia ai latitanti può ugualmente essere autorizzata la localizzazione della persona ricercata attraverso identificazione biometrica con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento. Con le stesse modalità si potrà procedere la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.

Nella procedura ordinaria è il pm a chiedere l'autorizzazione al gip, che nel decreto motivato con cui concede il via libera deve delimitare l'area geografica di applicazione, indicare le persone specificamente ricercate e determinato il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di quindici giorni, se sono ancora attuali le condizioni.

Delineata anche una procedura d'urgenza che vede il pm intervenire (ma in caso di impossibilità di una sua azione potranno procedere gli ufficiali di polizia giudiziaria) con un proprio provvedimento che entro 24 ore deve essere trasmesso al gip, che potrà confermarlo nelle successive 48 ore. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale sono poi inutilizzabili in caso di trasgressione delle regole procedurali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza con l'AI: volti sotto controllo in stadi ed eventi

Il decreto. Il Cdm approva l'adeguamento alle regole Ue su prevenzione e contrasto ai reati.

Piantedosi: «Nessun grande fratello generalizzato»

Ivan Cimmarusti

ROMA

Il riconoscimento facciale con l'aiuto dell'intelligenza artificiale entra negli stadi, nei grandi eventi e nelle attività preventive delle forze dell'ordine. Dopo un reato l'AI potrà identificare persone già indiziate su immagini video-fotografiche. In tempo reale, nei luoghi pubblici, potrà essere attivata per finalità di prevenzione, per esempio contro il terrorismo, o per cercare persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Ma, assicura il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, «non c'è nessun grande fratello generalizzato». È il punto più sensibile del decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri per adeguare l'Italia all'AI Act europeo: la biometria diventa strumento di sicurezza pubblica, con regole diverse a seconda dell'uso.

Il testo consente alla polizia di sviluppare e impiegare sistemi di intelligenza artificiale. Ma fissa un limite: i risultati automatici, prima di entrare in atti capaci di incidere sui diritti delle persone, devono passare per una revisione umana qualificata e tracciabile. Non basta la macchina. Lo ha spiegato ieri il titolare del Viminale: «L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato. Le decisioni restano umane».

Il cuore più delicato è la biometria. L'articolo 8 del Dlgs consente l'identificazione remota in tempo reale nei luoghi pubblici per finalità di prevenzione. Un uso, ha aggiunto Piantedosi, «solo in casi eccezionali anche prima della commissione di reati: tutto questo può avvenire quando c'è pericolo o minaccia per determinate condizioni specifiche con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è la necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro o sfruttamento sessuale». Serve l'autorizzazione del procuratore, su richiesta del questore o dei comandanti provinciali delle forze dell'ordine. Durata massima: quindici giorni, prorogabili.

Accanto alla prevenzione c'è il riconoscimento facciale a posteriori, disciplinato dall'articolo 10. Qui entrano in gioco sistemi di videosorveglianza integrati con l'AI nei luoghi e negli eventi con esigenze di ordine e sicurezza pubblica: stadi, grandi manifestazioni, accessi regolati da titoli e spesso da posti assegnati. I dati biometrici degli accessi possono essere conservati localmente per sette giorni. Il riconoscimento del volto, però, può scattare dopo un reato, anche tentato, e con un intervallo tale da non

trasformarsi in identificazione in tempo reale. La finalità è circoscritta: individuare persone già indiziate sulla base di immagini video-fotografiche ed elementi oggettivi e verificabili. La responsabilità è dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore. Il titolare del trattamento è il Viminale-Dipartimento della pubblica sicurezza. Installazione e manutenzione degli impianti sono a spese dei privati organizzatori degli eventi.

Le garanzie cambiano a seconda dello scenario. Nella prevenzione, per il tempo reale, autorizza il procuratore; nel procedimento penale serve il gip. Il riconoscimento a posteriori dell'articolo 10 resta invece sotto la responsabilità dell'ufficiale designato dal questore.

Ci sono poi altri divieti. No alle banche dati biometriche che raccolgono immagini dal web o da telecamere in modo indiscriminato. Si tratta di archivi costruiti o alimentati attraverso il cosiddetto *scraping* non mirato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus 5.0, prenotazioni al via da domani

Iperammortamento. C'è l'ok della Corte dei conti al decreto attuativo. Piattaforma del Gse aperta dalle 12 per le comunicazioni preventive

Carmine Fotina

ROMA

Si chiude la lunga attesa delle imprese per gli incentivi del nuovo piano Transizione 5.0: da domani alle 12 sarà possibile presentare le prenotazioni per l'iperammortamento sul portale del Gestore dei servizi energetici (www.gse.it). Lo prevede un decreto direttoriale della Dg Politica industriale del ministero delle Imprese e del made in Italy in pubblicazione oggi, con le istruzioni di compilazione. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse accedendo con Spid o carta d'identità elettronica nella sezione Area Clienti della piattaforma Gse.

La misura, prevista dall'ultima legge di bilancio, riguarda investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e, nella versione definitiva del decreto attuativo Mimit-Mef, che ha ottenuto il visto della Corte dei conti, viene confermato che i limiti per l'individuazione degli scaglioni di investimento (iperammortamento del 180% per la quota fino a 2,5 milioni, 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e 50% oltre 10 e fino a 20 milioni) si calcolano su base annua.

Per le imprese il primo passaggio è la trasmissione di una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. Poi, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal Gse, va trasmessa la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per arrivare al 20% del costo di acquisizione (l'adeguamento di questa seconda fase sulla piattaforma del Gse sarà comunicato con un ulteriore decreto direttoriale del Mimit). Al completamento degli investimenti, poi, e avvenuta l'interconnessione dei beni, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni. Il mancato invio di queste comunicazioni comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio (si veda anche l'articolo a pagina 31 sulle regole relative a spettanza e fruizione). Non c'è questo vincolo, invece, per le altre due comunicazioni di monitoraggio che sono state aggiunte, su input della Ragioneria dello Stato, rispetto al vecchio piano 5.0. Si tratta di una comunicazione da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno sugli investimenti effettuati e di una ulteriore, integrativa, da trasmettere entro il successivo 30 giugno, con piano di ammortamento e quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

Il via libera della Corte dei conti al decreto Mimit-Mef segna la fine di un percorso a dir poco farraginoso. Sono trascorsi quasi sei mesi in attesa che la misura diventasse a tutti

gli effetti operativa. Il Mimit aveva trasmesso la prima versione del testo al Mef già agli inizi di gennaio, ma il concerto ha richiesto tempi molto lunghi. Anche perché nel frattempo si è deciso di cancellare la clausola made in Europe, inserita nel testo della manovra nonostante il parere contrario del Mimit, che avrebbe limitato drasticamente la platea dei beni acquistabili con l'incentivo. Nella versione finale, vengono confermati, tra gli oneri documentali, la perizia tecnica asseverata (ora necessaria anche per gli investimenti fino a 300mila euro) e una certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall'impresa. Restano fuori dal decreto gli investimenti in software in modalità cloud, inizialmente inseriti dal Mimit ma poi stralciati per le obiezioni della Ragioneria dello Stato.

La nuova misura dell'iperammortamento, differenziandosi dal precedente piano basato sui crediti d'imposta, supera il concetto di "investimenti trainanti": la spesa in beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili comporta in modo autonomo l'agevolazione, che non è più vincolata necessariamente all'acquisto di beni strumentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetto guerra: rischio debito al 140% del Pil, poi incognita privatizzazioni sulla discesa

Gianni Trovati

ROMA

Nella gestione dei conti pubblici la prudenza paga, nella moneta sonante della minore spesa per interessi; che invece vedrebbe salire fino a 30 punti base in due anni i rendimenti dei titoli di Stato in caso di «sorprese negative» come un'espansione dei consumi pubblici superiore alle attese. Su questo terreno l'Italia ha fatto passi importanti, testimoniati da uno spread passato dai 250 punti dell'autunno 2022 ai 77 di ieri. Ma in tempi così complicati tutto questo può non bastare: e vanno costruiti ulteriori margini di bilancio su cui edificare qualche argine in più contro gli shock.

Nel Rapporto annuale presentato ieri a Roma, l'Ufficio parlamentare di bilancio si muove sul crinale fra il riconoscimento dei risultati realizzati fin qui e l'allarme sui tanti «rischi al ribasso» che continuano a incombere sullo scenario italiano. Sul primo terreno, l'Autorità sui conti parte da un'analisi originale sull'impatto delle «sorprese», positive o negative, sui rendimenti dei titoli di Stato, per proporre una metrica del “dividendo della prudenza”. La linea seguita fin qui dal Governo, sottolinea la presidente dell'Upb Lilia Cavallari, «ha rafforzato la capacità di fronteggiare le turbolenze esterne e le recenti pressioni sui mercati sovrani globali». Lo dimostra il fatto che «il rialzo dei rendimenti sovrani in Europa e negli Stati Uniti si è accompagnato a un aumento moderato dei differenziali per l'Italia, segnalando la percezione diffusa nel mercato di un rischio Paese contenuto». Ma il cammino non è finito.

Perché sulla linea del debito italiano incidono variabili che in larghissima parte sono fuori dal controllo del Governo, ma concordano nell'alimentare le probabilità di un'evoluzione peggiore delle attese. Il punto di partenza è gonfiato dall'eredità del Superbonus, che anche quest'anno brucia altri 42 miliardi nel braciere del debito. E su quello di arrivo pesa prima di tutto l'ennesimo shock esogeno generato dalla guerra in Medio Oriente. I calcoli dell'Upb con le informazioni più aggiornate sull'impatto della crisi prospettano un freno alla crescita per tre decimi di punto quest'anno e quattro il prossimo, con un'inflazione in aumento nei due anni di 1,4 e 1,1 punti rispetto allo scenario base. Non solo. Anche se la tregua regge, e anche senza le probabili restrizioni di politica economica, basterebbe una «normalizzazione» dei prezzi energetici un po' più lenta del previsto, con un ritorno ai livelli ordinari nella primavera del 2027, per spingere quest'anno il debito nei dintorni del 140% del Pil, cioè 1,4 punti sopra i livelli attesi dal Documento di finanza pubblica approvato a fine aprile.

Da lì partirebbe un 2027 pieno di incognite ulteriori. Perché la linea tracciata dal Governo prevede un'inversione di rotta, con la prima, marginale flessione del rapporto

debito/Pil. Ma quel decimale in meno è appeso a un programma di privatizzazioni che secondo le (vaghe) indicazioni del Dfp dovrebbe cumulare otto decimali di Pil fra 2026 e 2028, ma al momento stenta a prendere forma. Senza quell'aiuto una tantum, il peso del debito sul prodotto aumenterebbe anche il prossimo anno, come del resto mostrano le tabelle delle previsioni di primavera pubblicate dalla Commissione Ue il 21 maggio.

Morale: il consolidamento fiscale c'è stato, e si traduce anche in segnali non banali pur se piuttosto trascurati nel dibattito pubblico come la prima riduzione delle emissioni nette di titoli di Stato (quelle che non sostituiscono BTp in scadenza) dalla fine degli acquisti straordinari delle banche centrali (l'Upb prevede 174 miliardi contro i 197 del 2025; grafico in alto). Ma tutto questo non basta ancora, e sarebbe necessario coniugare rigore nei conti e misure per «sbloccare le potenzialità del Paese».

I terreni di gioco sono tanti. Ma fra i più delicati c'è il Fisco, ancora piagato da «un tasso di fedeltà tra i più bassi nella Ue, elevati di evasione dell'Irpef da lavoro autonomo e inefficienze nella riscossione», soprattutto locale. Anche tra chi paga, l'ampiamiento della Flat Tax «ha accentuato le disparità di trattamento e allontanato l'obiettivo di graduale perseguimento dell'equità orizzontale previsto dalla delega fiscale», avverte Cavallari. «Servono scelte difficili», chiude la presidente dell'Upb. E il grado di difficoltà aumenta con l'avvicinarsi delle elezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma nel secondo trimestre la crescita tiene, sulla clausola energia partita in autunno

G.Tr.

I venti internazionali sono contrari. Ma la nave, anche se piano, avanza.

Quando prende la parola nella Sala del Refettorio, nel Palazzo del Seminario a metà strada fra Camera e Senato che ai piani superiori ospita gli uffici dell'Upb, il dg del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte ha appena letto i dati diffusi in mattinata dall'Istat con l'aumento dello 0,5%, e dell'1,3% su base annua, della produzione industriale (servizio a pagina 18). Forse spinto anche da quelle cifre, fa uno strappo alla sua abituale prudenza e spiega che «anche nel secondo trimestre potremmo aver continuato ad avere una lieve crescita».

Come al solito si balla su decimali. Che hanno ancora molto tempo per assumere una prima forma, nella stima preliminare che l'Istat diffonderà il 30 luglio. Ma il passaggio non è banale.

Il +0,3% registrato un po' a sorpresa nei primi tre mesi ha spinto la crescita acquisita dell'anno, grazie al trascinamento statistico di fine 2025, al +0,6%, che si tradurrebbe in un +0,7% grezzo (il dato più importante per il misurare i pesi di deficit e debito) perché il 2026 ha tre giorni lavorativi in più dello scorso anno. Con questi presupposti, dopo un secondo trimestre con il segno «più» le stime dell'ultimo Documento di finanza pubblica sarebbero in sicurezza anche con un'economia stagnante nella seconda metà dell'anno.

In tempi di cigni neri a stormi, non è poco. E una condizione del genere tiene in campo anche i piccoli margini domestici sul deficit (stimato al 2,9% quest'anno) e sulla spesa primaria netta, che nei calcoli della Ue si mantiene in Italia 2 miliardi sotto i limiti concordati con Bruxelles su base annua e 1,4 miliardi nel cumulato biennale (Sole 24 Ore del 5 giugno).

Gli spazi di manovra veri per mettere in campo misure sull'energia dipendono invece dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale su cui l'Italia ha ottenuto un primo via libera Ue il 3 giugno. Ma archiviata la vittoria politica con l'accoglienza comunitaria della richiesta italiana, la partita vera si giocherà solo in autunno. «La valutazione è correlata all'eventuale revisione del deficit 2025», ha spiegato Barbieri. Perché lo snodo è sempre quello messo in chiaro fin dal programma di finanza pubblica dell'ottobre scorso, quando sul tavolo c'era solo la clausola per la difesa. Che, si spiegava nel Dpfp, sarebbe stata valutata «tenuto anche conto dell'obiettivo di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi».

Il tema, almeno nelle speranze del Governo, è ancora aperto, almeno fino ai conti economici nazionali Istat del 22 settembre che saranno alla base dell'eventuale revisione dei dati a Bruxelles.

La questione del resto è sempre la stessa, e nasce dalle regole Ue. Che permettono di scorporare dal deficit, oltre che dalla spesa netta, l'impegno finanziario aggiuntivo concesso dalla clausola solo ai Paesi fuori dalla procedura. Per gli altri, di conseguenza, l'attivazione della deroga rinvierebbe a data da destinarsi la discesa del deficit ufficiale sotto al 3% del Pil. Anche in quel caso, comunque, i margini extra non potrebbero superare le colonne d'Ercole rappresentate dal mantenimento dell'avanzo primario e dall'obiettivo di riduzione del debito, essenziale per il ritorno dell'Italia nella «serie A» del rating evocato ieri dallo stesso Barbieri.

Resta, non troppo sullo sfondo, il tema della crescita. Nei calcoli Upb il Pnrr ha alzato il livello del Pil dell'1,8%, e ha dato alla macchina amministrativa un'efficienza misurabile per esempio con il taglio di 32 giorni ai tempi medi di affidamento dei Comuni in procedure che peraltro vedono una maggiore partecipazione di Pmi (+13% rispetto al mondo non Pnrr). Sono premesse un po' più solide per il futuro prossimo: che però ora vanno messe alla prova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meloni: «No patrimoniale, giù le tasse al ceto medio»

Assemblea Confindustria. La premier rivendica i risultati ottenuti contro le imprese «apri e chiudi»: «Non siamo la repubblica delle banane». «L'uso dell'AI va governato»

Mariolina Sesto

ROMA

Promessa mantenuta. Giorgia Meloni partecipa all'assemblea di Confindustria per la prima volta da quando è premier e rivendica: «È da dieci anni che un presidente del consiglio non sale su questo palco». Il feeling con la platea è ottimo e la presidente del consiglio raccoglie subito una delle richieste lanciate dal presidente di Confindustria Sangalli (ridurre dal 35 al 33% l'aliquota Irpef per i redditi fino a 60mila euro): «Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio» promette Meloni. Poi ne approfitta per una stoccata contro chi avanza proposte di patrimoniale: «Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di sacrifici».

In casa Confindustria la premier poi rilancia la sua battaglia contro le cosiddette imprese «apri e chiudi», particolarmente invise alla platea che ha dinnanzi. «Si tratta di quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse. Finora - rimarca la premier - ne abbiamo chiuse d'ufficio 24mila, un risultato secondo me importante per lo Stato, ma certamente più importante per gli imprenditori onesti di questa nazione che pagano le tasse e non meritano di subire la concorrenza sleale di chi, magari dopo essere entrato illegalmente in Italia, si mette pure a farci concorrenza sleale». «Non si può fare e - scandisce Meloni - stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita».

Poi è il turno dell'Europa. Sangalli, nella sua relazione, aveva parlato di «costi degli Ets penalizzanti per le autostrade del mare». E Meloni non se lo fa dire due volte: «Quando si parla di sostenibilità - incalza la premier - noi certo dobbiamo parlarne in chiave ambientale ma dobbiamo anche ampliare il concetto alla qualità della vita complessiva esattamente come quando parliamo di sostenibilità non dobbiamo mai dimenticare quella economica e sociale e qui voi sapete che dall'inizio del nostro mandato siamo schierati sullo stesso fronte nel sostenere un approccio pragmatico e non ideologico alla transizione ecologica». «La richiesta ad esempio pressante che stiamo portando avanti per rivedere il sistema Ets - continua -, per diminuire l'impatto sul trasporto pesante, per rivedere l'Ets marittimo che rischia di penalizzare enormemente i nostri porti a vantaggio dei porti del Nordafrica senza alcun beneficio tra l'altro in termini di riduzione

delle emissioni inquinanti nel Mediterraneo». Conclusione con stoccata finale all'indirizzo di Bruxelles: «Come un'altra crisi, quella del Covid, ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare».

L'intesa con Confcommercio è piena anche sul capitolo banche. «Faccio solo una battuta sulle recenti operazioni di consolidamento bancario - azzarda Sangalli -, l'assetto che ne verrà dovrà preservare il risparmio delle famiglie e garantire la prossimità territoriale per rafforzare il credito e i servizi finanziari alle imprese». E Meloni «sottoscrive».

Dopo oltre mezz'ora di relazione, la premier guarda l'orologio: è quasi mezzogiorno e incombe il Cdm sui decreti legislativi che danno attuazione alla normativa sull'AI. Chiude allora il suo intervento riconoscendo che l'Intelligenza artificiale «va governata. Noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale: quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'Intelligenza artificiale, deve essere scritto in sovraimpressione che è prodotto dall'AI. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non puoi pubblicare la foto dicendo "si può un presidente del Consiglio dei ministri presentare così...", perché ci sarà scritto "la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'Intelligenza artificiale"».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irap ed enti del Terzo settore con clausola di salvaguardia

Maria Carla De Cesari Gabriele Sepio

Neutralizzata la penalizzazione Irap per gli enti che optano per l'iscrizione al Registro del Terzo settore. Lo schema del decreto Omnibus sulla riforma fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, contiene una disposizione destinata a disinnescare gli effetti negativi sotto il profilo Irapa legati al cambio di regime dal Tuir al Codice del Terzo settore.

Il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, aveva preannunciato l'intervento teso a non pregiudicare lo sviluppo degli enti del Terzo settore che sostengono costi rilevanti per personale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 maggio). Leo aveva infatti parlato ad Assisi (il 16 maggio) nel corso della prima tappa del roadshow che l'agenzia delle Entrate sta effettuando in tutta Italia per presentare il fisco del Terzo settore, ma soprattutto per dialogare con gli enti che - su tutto il territorio nazionale - sono testimoni e artefici di attività di interesse generale per "servire" i bisogni delle persone e delle comunità, dalla sanità al sociale, dall'educazione dei ragazzi alla cultura.

Tra l'altro proprio ad Assisi era stata presentata la testimonianza del Serafico, ente ecclesistico che si occupa di persone con disabilità. In quell'occasione la presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, aveva quantificato l'aggravio Irap in centinaia di migliaia di euro.

In linea con quanto promesso ad Assisi, nel decreto correttivo della riforma fiscale si scelto di inserire nel decreto legislativo 117/2017 l'articolo 82-bis, allo scopo di risolvere il rischio di un incremento dell'onere dell'Irap emerso con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime fiscale promosso da Bruxelles.

L'origine della questione risiede nella necessità di salvaguardare gli enti che, a fronte del nuovo sistema di qualificazione fiscale introdotto dall'articolo 79 del Codice, si ritroveranno a mutare la natura fiscale da commerciale a non commerciale.

Tale trasformazione se da un lato consente agli enti di beneficiare di un quadro fiscale più in linea con i modelli del terzo settore, finalizzati al perseguimento delle finalità di interesse generale, dall'altro impatta con le regole ordinarie Irap che sono destinate a penalizzare gli enti non commerciali che sostengono costi rilevanti legati al personale.

La disciplina contenuta nel decreto Irap (446/1997) prevede infatti modalità differenti di determinazione della base imponibile a seconda che il soggetto passivo sia qualificato come ente commerciale oppure come ente non commerciale. Nel primo caso, l'imposta è calcolata assumendo come riferimento il valore della produzione; nel secondo caso la base imponibile è determinata prevalentemente proprio sulla base delle retribuzioni, dei

compensi e degli altri costi del personale. Pensiamo, soltanto per fare un esempio, agli enti che svolgono attività sanitaria o socio assistenziale oppure agli istituti scolastici.

Insomma molti enti del Terzo settore, caratterizzati da un'elevata intensità di lavoro e da una struttura organizzativa fondata prevalentemente sull'impiego di personale, il passaggio dalla sfera commerciale a quella non commerciale avrebbe potuto tradursi in un aumento dell'Irap dovuta.

Per evitare tale risultato, il correttivo introduce ora l'articolo 82-bis del Codice del Terzo settore. La disposizione stabilisce che per gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell'attività ai fini Irap continui a essere determinata sulla base delle disposizioni del Tuir. La norma si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dunque esattamente in coincidenza con l'avvio del nuovo regime fiscale degli ETS.

La soluzione adottata assicura continuità con gli esercizi pregressi nella determinazione della base imponibile Irap, sterilizzando gli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di non commercialità del Codice del Terzo settore, che continueranno a esplicare i propri effetti nel solo ambito dell'Ires. Ne deriva un sistema nel quale i due comparti normativi saranno destinati a operare parallelamente, richiedendo agli enti particolare attenzione nel tenere distinte le valutazioni in merito alla qualificazione fiscale delle proprie attività.

La soluzione recepisce una delle principali richieste avanzate dagli operatori del settore negli ultimi mesi e recepite dal Viceministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, al fine di "preservare l'attività e la capacità delle realtà del terzo settore di operare per la collettività". L'intervento si inserisce nel quadro dei decreti attuativi della delega fiscale che si pone come obiettivo, in una prospettiva più ampia, una progressiva riduzione del carico Irap gravante sugli Ets non commerciali compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trust, correzioni solo parziali non risolutive

Angelo Busani

Una lieve correzione alla disciplina della tassazione “in entrata” applicabile su opzione nel caso di atti di apporto di patrimonio in un trust: è senz’altro questa la modifica più appariscente che il decreto correttivo opera in tema di imposte indirette diverse dall’Iva e precisamente all’articolo 4-bis del Dlgs 346/1990 (e al corrispondente articolo del Dlgs 123/2025).

Resta però deluso chi, dopo queste parole, si aspetta di leggere che il legislatore si è adoperato per risolvere il noto e grave problema circa l’esercizio della tassazione in entrata quando, per effetto di una norma agevolativa (ad esempio: la franchigia di un milione per i trasferimenti in linea retta), l’opzione non provoca alcuna materiale “corresponsione” di imposta: caso nel quale una lettura restrittiva del tenore letterale della norma in questione, non condivisibile ma avallata dalla prassi degli uffici, impedisce di affrancare da imposizione i successivi trasferimenti tra trustee e beneficiari.

Infatti, il decreto correttivo si limita a precisare che, quando viene esercitata l’opzione per la tassazione “in entrata”, tale scelta provoca l’applicazione non solo dell’imposta di successione/donazione, ma anche delle imposte ipotecaria e catastale: queste ultime (per se pacificamente applicabili e applicate) erano dimenticate dal tenore letterale della normativa previgente, che menzionava solo l’imposta di successione/donazione. Ora viene dunque precisato che, se si opta per la tassazione in entrata, da tale espressione di volontà non solo discende l’obbligo di pagamento dell’imposta di successione/donazione, ma, appunto anche l’obbligo di pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Come già accennato, rimane invece non affrontato il tema se all’esercizio dell’opzione consegua in ogni caso la detassazione dei trasferimenti di patrimonio “in uscita” dal trust oppure se di questo affrancamento si possa approfittare solo nei casi in cui l’imposta di successione/donazione sia «stata corrisposta in via anticipata», come testualmente afferma il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 4-bis. Lasciando le cose come sono, il legislatore (presumendosi che sia a conoscenza del dilemma) pare esplicitare sul punto una volontà di confermare la lettura restrittiva; ma anche il ragionamento contrario si presta a essere sviluppato, e cioè che la norma in questione non debba essere modificata poiché, pur se si riferisca alla “corresponsione” di un’imposta, può esser letta nel senso che, in ogni caso di esercizio dell’opzione, non si debba far luogo alla tassazione in uscita, a prescindere quindi dal fatto che l’opzione provochi un versamento d’imposta.

Sarebbe infatti obiettivamente assurdo che, nel caso di un trust avente come beneficiario il figlio del disponente, dell’opzione per la tassazione in entrata si possa approfittare (con l’obiettivo di rendere non imponibili i trasferimenti che il trustee effettuerà in futuro) se

l'apporto in trust sia del valore di 1 milione e 100mila euro e non si possa approfittare se il valore sia di 900mila euro. Altrettanto implausibile sarebbe l'impedimento all'opzione nel caso in cui l'apporto in trust abbia per oggetto la quota di controllo di una società: la mancata corresponsione dell'imposta in entrata, nonostante l'esercizio dell'opzione, provocherebbe la tassazione delle attribuzioni "in uscita" che il trustee effettuasse, come ad esempio accadrebbe per il denaro che il trustee consegua per aver venduto, durante la vigenza del trust, la partecipazione apportata dal disponente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iperammortamento, il calendario per la spettanza e la fruizione

Marco Belardi

Il decreto attuativo del nuovo iperammortamento, firmato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy il 4 maggio, in attuazione dei commi 427-436 della legge di Bilancio 2026, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, articola la disciplina del beneficio sull'incrocio di quattro eventi: il completamento dell'investimento, l'entrata in funzione del bene, la trasmissione al Gse della comunicazione di completamento e la ricezione dell'esito positivo delle verifiche, la cosiddetta «ricevuta Gse». I quattro non sono tenuti a coincidere: dalla loro mappatura dipende l'imputazione temporale della maggiorazione.

L'articolo 4, comma 1 fissa due regole. La prima governa la spettanza: la maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. Letta sistematicamente: la spettanza matura nel periodo d'imposta dell'evento che si verifica per ultimo tra la trasmissione al Gse e l'entrata in funzione. Se l'entrata in funzione precede o coincide con la trasmissione, la spettanza è nel periodo di quest'ultima; se è successiva, slitta in avanti. La comunicazione resta formalmente valida; è la maturazione del diritto a spostarsi, non a perdersi. La seconda regola governa la fruizione, subordinata alla ricezione della ricevuta Gse. Il Gestore dispone di dieci giorni, prorogabili di altri dieci in caso di integrazione documentale, per emetterla. La ricevuta è condizione di utilizzabilità in dichiarazione, ma non sposta il periodo d'imposta di spettanza. Esempio: comunicazione e messa in funzione il 31 dicembre 2026, ricevuta del Gestore il 7 gennaio 2027. La spettanza resta nel 2026 e la maggiorazione si inserisce nel modello Redditi 2027, ricevuto l'esito prima della scadenza ordinaria di presentazione.

Il caso operativo più sensibile è lo sfasamento tra ammortamento ordinario e maggiorazione quando l'interconnessione è tardiva. Macchina utensile da quattro milioni, consegnata e messa in funzione nel 2026 ma interconnessa e comunicata al Gse solo nel 2027: completamento, e quindi annualità di scaglione, nel 2026; spettanza nel 2027. L'ammortamento ordinario è già partito nel 2026 con quota ridotta al 50 per cento, mentre la quota di maggiorazione corrispondente diventa imputabile solo dal 2027. La continuità con la prassi 4.0 (Circolare agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017) suggerirebbe il recupero della quota 2026 sulle annualità residue, ma il decreto tace. Documentazione contabile e tecnica del 2026 vanno impostate in modo da non pregiudicarlo, in attesa di chiarimenti ministeriali.

Va segnalata una leva di pianificazione spesso trascurata: l'articolo 4 comma 2 ancora gli scaglioni all'annualità di completamento e li rigenera per ciascun periodo d'imposta. Cinque milioni di investimento completati interamente nel 2026 producono sette milioni di maggiorazione (2,5 milioni al 180 per cento più 2,5 milioni al 100 per cento); 2,5 milioni nel 2026 e 2,5 milioni nel 2027 ne producono nove (entrambi al 180 per cento). Due milioni di base imponibile aggiuntiva, 480mila euro di risparmio Ires sull'aliquota ordinaria.

Tre dimensioni temporali - completamento, spettanza, ammortamento - restano strutturalmente distinte e non necessariamente coincidenti; la fruizione effettiva è condizionata dal quarto evento, la ricevuta Gse. Il Dm Iper 2026 è un decreto di sostanza tecnica: la sua applicazione richiede di pensare ai tempi prima ancora che alle aliquote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DUE CONDIZIONI

La spettanza

La maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. Letta sistematicamente: la spettanza matura nel periodo d'imposta dell'evento che si verifica per ultimo tra la trasmissione al Gse e l'entrata in funzione. Se l'entrata in funzione precede o coincide con la trasmissione, la spettanza è nel periodo di quest'ultima; se è successiva, slitta in avanti. La comunicazione resta formalmente valida; è la maturazione del diritto a spostarsi, non a perdersi

In dichiarazione

L'utilizzo in dichiarazione è subordinata alla ricezione della ricevuta Gse. Il Gestore dispone di dieci giorni, prorogabili di altri dieci in caso di integrazione documentale, per emetterla. La ricevuta è condizione di utilizzabilità in dichiarazione, ma non sposta il periodo d'imposta di spettanza. Esempio: comunicazione e messa in funzione il 31 dicembre 2026, ricevuta del Gestore il 7 gennaio 2027. La spettanza resta nel 2026 e la maggiorazione si inserisce nel modello Redditi 2027, ricevuto l'esito prima della scadenza ordinaria di presentazione

Emergenza clima, a rischio la mutualità nelle cooperative

Gianni Allegretti

Condizione di mutualità a rischio per le emergenze climatiche e fitosanitarie. Le sempre più frequenti perdite di produzioni agricole dovute ai cambiamenti climatici in atto con fenomeni estremi che vanno dalle grandinate, alle gelate, alla eccessiva piovosità o siccità e ai sempre più pervasivi problemi fito-sanitari mettono a rischio il raggiungimento della condizione di mutualità prevalente per le cooperative agricole sia che esercitino in proprio le attività agricole e sia che provvedano alla commercializzazione, anche previa lavorazione o trasformazione, dei prodotti agricoli conferiti dai soci, le cd. cooperative di conferimento (es.: caseifici, cantine, oleifici, ecc.).

Le cooperative, infatti, a fronte delle minori disponibilità di prodotti propri ovvero conferiti dai soci, devono approvvigionarsi da terzi al fine di mantenere i livelli di produzione e di commercializzazione dei prodotti e, ove gli acquisti siano rilevanti al punto da superare quantitativamente quelli di cui l'ente dispone per produzione propria ovvero per conferimento da parte dei soci, non sarà verificata la condizione di mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile, il cui mancato raggiungimento per un biennio consecutivo comporta la perdita della condizione con la conseguente maggiore tassazione ai fini Ires e Irap e l'esigenza dell'assolvimento degli adempimenti di cui all'articolo 2545-octies del Codice civile.

A tali emergenze soccorre il Dm 30 Dicembre 2005 stabilendo le deroghe possibili al requisito della prevalenza, come definito dall'articolo 2513 Codice Civile per diverse fattispecie particolari con carattere di straordinarietà fra le quali anche le conseguenze da calamità naturali.

Il Decreto prevede espressamente che, nei casi in cui la cooperativa non raggiunga la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del Codice Civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo di due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi, in pratica, quindi, è concessa la sospensione del calcolo sino al termine delle conseguenze derivanti dall'evento catastrofe.

Si deve però distinguere fra le cooperative che esercitano in proprio la produzione agricola e quelle di conferimento.

Secondo il tenore letterale del Decreto, infatti, il regime derogatorio, che ha valenza solo ai fini civilistici, è applicabile alle sole cooperative esercenti in proprio l'attività agricola

che hanno subito danni alle proprie produzioni o strutture produttive e non anche a quelle di conferimento per le quali il mancato raggiungimento della condizione di prevalenza è riconducibile alle minori quantità dei prodotti agricoli conferiti dai soci a seguito delle perdite di produzione subite dagli stessi alle colture o alle infrastrutture.

Inevitabili appaiono, quindi, per le cooperative di conferimento, le conseguenze derivanti dalla mancata applicabilità del regime derogatorio sotto i profili, sia civilistico della possibile perdita della condizione di cooperativa a mutualità prevalente con l'assolvimento degli adempimenti di cui all'articolo 2545-octies del Codice Civile, e sia fiscale della inapplicabilità della esenzione del reddito a fini Ires e della base imponibile a fini Irap per le quali è richiesta la prevalenza dei prodotti conferiti dai soci e così sino al venir meno delle perdite di produzione certificate dagli organi competenti.

L'assenza di qualsiasi tutela per le cooperative di conferimento che, per analogia di effetti e conseguenze, appare del tutto ingiustificata appare meritevole di venire sanata estendendo anche ad esse l'applicabilità del regime derogatorio di cui al richiamato D.m. 30 dicembre 2005, risultato al quale parrebbe possibile pervenirsi anche per via amministrativa a cura del Mimit.

Infine, attesa la rilevanza del regime derogatorio ai soli fini civilistici, permane il problema fiscale anche per il quale la prevalenza dei prodotti conferiti dai soci è condizione per l'applicabilità dell'esenzione Ires di cui all'articolo 10 Dpr 601/1973 e della base imponibile Irap di cui all'articolo 1, comma 70, Legge 208/2015, che andrebbe anch'esso risolto riconoscendone la straordinarietà, ovviamente, limitatamente al periodo di verifica degli effetti degli eventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Logistics day il 25 giugno

Logistica alla sfida dei cambiamenti

Il comparto della logistica e del trasporto merci si trova in una fase cruciale. Il suo sviluppo è strategico per la competitività industriale, soprattutto quella europea, le cui catene del valore sono frenate dalle frammentazioni normative. Tuttavia il contesto attuale è complesso e sfidante al tempo stesso, caratterizzato da guerre, dal reshoring americano, dall'espansione cinese e dal peso crescente dell'India. In questo quadro, la logistica deve scegliere se subire i cambiamenti globali o contribuire a orientarli. La seconda edizione del Logistics Day, che si svolgerà il 25 giugno, sarà l'occasione per mettere a confronto istituzioni e operatori del settore per discutere e sviluppare strategie innovative. Saranno approfonditi temi quali il ruolo dell'Italia nello sviluppo della logistica globale, il ruolo delle infrastrutture strategiche e dell'intermodalità, l'integrazione tra intelligenza artificiale, automazione e competenze umane per incrementare l'efficienza operativa, la politica europea sui trasporti. Il Logistics day si svolgerà dalle 9.30 alle 13 al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, ma si potrà partecipare sia in presenza che online.

Per programma e iscrizioni, [24oreventi.ilsole24ore.com](https://www.24oreventi.ilsole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Registro titolari effettivi con il nodo all'accesso per la piena operatività

Valerio Vallefucio

Il Registro dei titolari effettivi è uscito dal binario morto, ma non è ancora entrato nella piena operatività: non è accessibile dall'esterno. La sentenza Cedu del 21 maggio non lo ha cancellato: ha confermato la tenuta dell'impianto, ha ammesso l'inclusione dei mandati fiduciari italiani tra gli istituti affini ai trust e ha ritenuto compatibile l'accesso dei privati, purché fondato su un legittimo interesse. Ha però posto una condizione: se il titolare effettivo chiede una deroga all'accesso e questa viene negata, deve poter ottenere una tutela giuridica provvisoria prima che il dato sia comunicato.

L'approvazione, in esame definitivo, da parte del Consiglio dei ministri del Dlgs di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva Ue 2024/1640 è un passaggio importante, ma non coincide con la riapertura del Registro. L'approvazione politica del testo non è ancora efficacia normativa. Il decreto deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale; solo da quel momento potrà decorrere il termine di entrata in vigore. Poi entro 60 giorni dovranno essere adottati il decreto Mimit di aggiornamento delle specifiche tecniche e l'aggiornamento del disciplinare tecnico del Dm 55/2022, previo parere del Garante privacy.

Solo dopo questi atti il Mimit potrà sancire l'operatività del nuovo sistema di accesso.

In mezzo resta il ruolo del Consiglio di Stato chiamato a chiudere i giudizi pendenti applicando i principi fissati dalla Corte Ue. La decisione di Lussemburgo vincola il giudice nazionale, ma non sostituisce la pronuncia interna. Anche Unioncamere, dopo la pronuncia europea, ha precisato che per l'operatività del Registro e la sua consultazione si attende la decisione definitiva di Palazzo Spada. Le lacune non sono solo formali. Il nodo vero resta la tutela preventiva. Occorre costruire una finestra effettiva tra richiesta di accesso, eventuale opposizione del titolare effettivo, decisione amministrativa e possibilità di ricorso cautelare. Senza questo passaggio, l'ostensione continua a produrre un effetto difficilmente reversibile: una volta conosciuta, l'informazione non può essere ritirata. È qui che la trasparenza antiriciclaggio incontra il limite della proporzionalità e dei diritti alla vita privata, alla protezione dei dati personali e al ricorso effettivo.

Restano questioni operative non secondarie: gestione delle richieste dei privati titolari di un interesse legittimo, eventuale anonimizzazione nelle fasi contenziose, coordinamento con il Garante, sorte delle comunicazioni già effettuate, qualità dei dati, raccordo tra Registro e obblighi autonomi di adeguata verifica. Il Registro non può diventare una scorciatoia probatoria: professionisti e intermediari dovranno continuare a identificare il titolare effettivo con misure adeguate, valutare la struttura proprietaria e segnalare eventuali incongruenze.

Il Registro è quindi entrato in una fase di transizione ordinata. L'obiettivo non è riaprire in fretta, ma riaprire bene: con accessi selettivi, dati aggiornati, garanzie effettive e un sistema capace di servire l'antiriciclaggio senza trasformare la titolarità effettiva in un mero adempimento camerale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizza catastrofale obbligatoria per accedere al bando Inail Isi 2025

Roberto Lenzi

Le imprese che sono ammesse, senza passare dal click day, al bando Inail Isi 2025 hanno tempo fino al 9 settembre per presentare i documenti idonei per le domande presenti negli elenchi Ncd (No click day), pena la decadenza. Le altre imprese devono invece partecipare al click day che si terrà il 24 giugno.

Tra i materiali da allegare all'istanza compare quest'anno, per la prima volta, la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo di stipula della polizza contro i rischi catastrofali. Questa si affianca ai documenti probatori del rischio che può risultare dal documento di valutazione dei rischi (Dvr) o da apposita autocertificazione nei casi previsti. Tra la documentazione richiesta figura anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

In base alle modalità operative stabilite dall'Inail, l'impresa deve inviare la domanda telematica generata direttamente dal sistema, nota come Modulo A, che deve recare la firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

A questa si affianca la perizia asseverata, identificata come Modulo B, la cui compilazione varia in base all'asse di finanziamento di riferimento. Per i progetti che rientrano negli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5, il professionista incaricato deve compilare la perizia online attraverso la procedura guidata sul sito dell'istituto, registrandola insieme ai relativi allegati e basandosi sulle linee guida e sugli elementi informativi ufficiali. La perizia asseverata deve essere redatta da un professionista abilitato. Al contrario, per le domande collegate all'Asse 1.2, la perizia è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta anch'essa dal titolare o dal legale rappresentante aziendale.

Il quadro documentale si completa con tutti gli ulteriori atti e certificati specifici per la tipologia di progetto presentata, così come individuati nei diversi allegati tecnici in relazione ai parametri selezionati nella domanda iniziale. Tra questi spiccano i Moduli C, D ed E, per i quali è obbligatorio usare solo i modelli e i facsimili predisposti dall'Inail e scaricabili dal sito web.

Se previsto dall'asse di rischio, dovrà inoltre essere inviato il Dvr, che deve essere firmato dal datore di lavoro e presentare data certa o attestata, e dal quale deve emergere chiaramente il fattore di rischio legato al tipo di intervento scelto.

Nel caso di soggetti esonerati dalla redazione del Dvr, anche in forma standardizzata, l'obbligo può essere assolto trasmettendo una relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante che descriva dettagliatamente il ciclo produttivo, i locali di lavoro, la

disposizione dei macchinari e i rischi connessi all'attività, così come le imprese del settore della pesca dovranno far emergere tale rischio specifico all'interno del proprio piano di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano casa, dal Pnrr 1 miliardo agli alloggi dei lavoratori

Flavia Landolfi Giuseppe Latour

Pezzo dopo pezzo, si compone il mosaico del Piano casa. E si delineano i vari progetti che costellano il programma per l'abitare messo a punto dal governo Meloni. Un miliardo di euro andrà al service housing, gli alloggi a disposizione di un esercito di lavoratori che oggi vivono una vera e propria crisi della mobilità a causa dei prezzi troppo alti degli affitti nelle città più attrattive dal punto di vista occupazionale. Saranno impiegati così i fondi in arrivo dall'ultima rimodulazione del Pnrr (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 giugno scorso): originariamente destinati alla Rosco, la società pubblica chiamata ad acquistare e poi noleggiare i treni, saranno invece utilizzati, stando alle intenzioni del ministero delle Infrastrutture, per uno dei pilastri più strategici del Piano casa, quello dedicato ai lavoratori fuori sede.

I dettagli sono in corso di definizione e confluiranno in un emendamento da inserire nella legge di conversione nel decreto 66/2026, in discussione in commissione Ambiente alla Camera: ieri si è svolta l'illustrazione delle proposte di modifica. Le votazioni dovrebbero partire la prossima settimana, anche se i relatori (Dario Iaia, Fdi, Erica Mazzetti, Fi, ed Elisa Montemagni, Lega) sono in attesa dei pareri del Governo. Per questa settimana, dunque, i motori sono spenti. La prossima però bisognerà correre per centrare l'obiettivo della conversione entro l'8 luglio.

Il veicolo dell'operazione dovrebbe, comunque, essere il Fondo nazionale dell'abitare (Fna), un fondo comune di investimento immobiliare dedicato all'edilizia residenziale a prezzi accessibili, gestito da Cdp Real Asset Sgr. Si tratta di un fondo con caratteristiche particolari, perché è assistito dalla garanzia di InvestEu, che va a coprire parte del rischio, e perché è stato qualificato come "Member State compartment", cioè può essere assegnatario di risorse del Pnrr. Dai fondi della Rosco, di competenza del Mit, arrivano circa 1,2 miliardi: 200 milioni saranno utilizzati per il programma del Pnrr dedicato all'efficientamento energetico delle case popolari. Visto l'eccesso di richieste registrato in questi mesi, sarà destinatario di un nuovo filone di risorse. Quello che resta (per l'appunto, un miliardo) andrà ad alimentare un comparto specifico del Fna, dedicato alle case dei lavoratori.

Proprio degli sviluppi del Piano casa e del suo legame con il mondo del lavoro ha parlato ieri Antonino Turicchi, amministratore delegato della Sgr di Cdp protagonista di questo programma: «Sta emergendo una nuova area di vulnerabilità: quella della classe media. Giovani professionisti al primo impiego e intere categorie di lavoratori – infermieri, insegnanti, forze dell'ordine – svolgono un ruolo essenziale per il funzionamento delle

nostre città, ma spesso non possono permettersi di viverci. Non si tratta solo di una questione di disagio sociale, ma di un tema di competitività del Paese».

La risposta a queste esigenze è legata all'affordable housing, «un'offerta abitativa con canoni inferiori a quelli di mercato ma superiori al cosiddetto social housing - ha detto ancora -. Una soluzione particolarmente adatta ai progetti di service housing, pensati per sostenere la mobilità del lavoro, che stiamo cercando di sostenere attraverso il Fondo nazionale dell'abitare». Ad oggi attraverso i suoi fondi, Cdp Real Asset ha già contribuito alla realizzazione di oltre 12mila alloggi di social housing su un programma complessivo pari a 19mila appartamenti a condizioni calmierate.

Del Piano casa ieri ha parlato anche Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Sottolineando che la proprietà privata diffusa «rappresenta una delle caratteristiche peculiari del nostro Paese» e che «continua a garantire la gran parte dell'offerta abitativa». Per sostenerla sarà essenziale il ruolo del Ddl sul rilascio degli immobili (in discussione al Senato) che prevede «maggiori tutele per i proprietari». A quel testo, però, andranno affiancati «sgravi fiscali per le locazioni (sull'Imu in primis) e contributi per gli inquilini più bisognosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di RITA CAPRIOTTI

Governance negli ETS: ruolo, limiti e compensi del Presidente

Dal D.Lgs. 117/2017 alla nota ministeriale n. 7551/2021: la mappa delle competenze e delle responsabilità dell'organo monocratico, con le regole per l'erogazione di indennità e rimborsi spese.

Gestire le attività quotidiane di un ETS richiede di conciliare l'efficacia dell'azione sul campo con il rispetto delle regole di democrazia interna imposte dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Spesso si tende a pensare che, per garantire rapidità alle decisioni, il Presidente debba avere carta bianca. La normativa attuale smentisce questa impostazione, imponendo un **modello basato sulla massima condivisione**. Il fulcro del sistema è **l'art. 25, c. 1, lett. a)**, che affida la scelta e la revoca degli amministratori esclusivamente all'assemblea dei soci. È proprio la base associativa a legittimare l'operato del Presidente: pur essendo il rappresentante legale e il volto pubblico dell'ente, questa figura resta un organo vincolato alle decisioni assembleari e privo di poteri decisionali autonomi.

Nella redazione o revisione dello statuto, la scelta delle **modalità di elezione** rappresenta un passaggio cruciale per evitare successive contestazioni. La nota del Ministero del Lavoro 7.06.2021, n. 7551 ha blindato questo aspetto, sancendo l'illegittimità di qualsiasi interferenza esterna. Significa che la designazione della guida dell'ente non può essere delegata a terzi o riservata a gruppi privilegiati di soci. Per essere in regola, l'ETS ha a disposizione 2 sole strade operative. La prima è la **nomina diretta**, lasciando che sia l'intera platea degli associati a votare il Presidente. La seconda è la **nomina indiretta**, schema in cui l'assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo e questi ultimi, successivamente, scelgono il vertice direttamente tra i consiglieri.

Sul piano strettamente operativo, **la firma del Presidente ha valore legale solo se poggia sulle fondamenta di una delibera dell'organo di amministrazione**. È un errore frequente pensare che la rappresentanza legale o il compito di moderare le adunanze prevedano il diritto a un'autonomia di manovra assoluta. Le funzioni presidenziali rimangono quelle di un mandatario del direttivo. **Muoversi al di fuori di questo tracciato espone il firmatario a pesanti ricadute economiche e legali**. Un esempio classico riguarda il Presidente che decide, di propria iniziativa, di avviare la ristrutturazione della sede sociale o di sottoscrivere un piano pubblicitario vincolante a lungo termine con un'agenzia di comunicazione, senza alcuna delibera del direttivo. In uno scenario del genere, l'ente ha la facoltà di dichiararsi estraneo all'accordo. Di conseguenza, il Presidente **risponderà delle perdite finanziarie con i propri beni personali**, sia nei confronti dell'associazione che verso i fornitori rimasti insoddisfatti.

Questo rischio patrimoniale diventa ancora più stringente se l'ente opera come associazione non riconosciuta, dove si applica il principio dell'art. 38 c.c. In questo contesto, non basta il semplice titolo formale impresso nell'organigramma a generare responsabilità: come chiarito dall'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 71/2024, risponde solidalmente chi ha concretamente posto in essere l'attività negoziale. C'è però una pesante eccezione che riguarda i debiti d'imposta. Poiché le obbligazioni fiscali nascono per legge e non da contratto, la responsabilità solidale si estende a chiunque abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo di maturazione del tributo, gravando sul legale rappresentante in carica e persistendo, in caso di estinzione dell'associazione, fino all'ultimo Presidente investito del mandato.

La sostenibilità economica della carica è invece legata alla qualifica giuridica assunta dall'ente. Nelle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e negli altri ETS, l'attribuzione di un compenso è legittima solo se supportata da una previsione dello statuto, parametrata al lavoro effettivo e ratificata dal voto dei soci, con l'obbligo di darne chiara evidenza nelle pieghe del bilancio. Diverso è il caso delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), dove la carica presidenziale non può essere in alcuna forma remunerata, restando ammessi esclusivamente i rimborsi spese analitici a fronte di pezze d'appoggio documentate.

In definitiva, l'attività della carica presidenziale richiede la massima prudenza: dalle modalità di nomina alla gestione dei contratti e dei debiti d'imposta, ogni azione deve muoversi tra collegialità, responsabilità personali e trasparenza economica.